

**COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA**

NR. 15 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

**-SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.**

**L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore
17,00 nella sede MUNICIPALE .**

**Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.**

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	SERO Filippo Giovanni	P	
02	TRENTO Leonardo	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	MONTESANTO Leonardo	P	
05	DONNICI Giuseppe	P	
06	RIZZO Cataldo	P	
07	CELESTE Leonardo	P	
08	MINO' Cataldo	P	
09	STRAFACI Domenico		A
10	GRECO Filomena	P	
11	CRITELLI Tommaso	P	
12	SERO Mario	P	
13	COSENTINO Francesco	P	

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 01

**ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa Giovanna Antonia ACQUAVIVA ;
Il Sig. Leonardo TRENTO nella qualità di PRESIDENTE , constatata la
legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all' ordine del giorno.**

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Consigliere Celeste, assessore al Bilancio che procede a dare lettura di intervento scritto che al termine consegna perché si alleghi al presente verbale. Il Presidente propone di modificare l'art. 4 del regolamento sostituendo la previsione della votazione palese con quella segreta trattandosi di persone.

Il Presidente pone ai voti la propria proposta di emendamento

Con voti:

favorevoli n. 10

contrari n. 2 (Critelli, Greco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'emendamento

Il Presidente pone ai voti l'intero regolamento per come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con il D.Lgs. vo.n. 267 del 18.08.2000;

VISTO ed esaminato il regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario portato all'esame del Consiglio Com.le nella odierna seduta ;

SENTITE le dichiarazioni di voto ;

VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI :

-FAVOREVOLI n. 10

-CONTRARI N. 2(Sero e Cosentino), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, come in effetti approva, il " REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO "- composto da n. 14 articoli- nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI :

-FAVOREVOLI n. 10

-CONTRARI N. 2(Sero e Cosentino), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

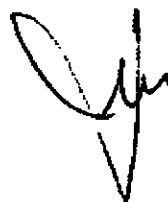
DI DICHIARARE il presente atto urgente e immediatamente esecutivo.=

Regolamento consiglio tributario

L'art. 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, prevede l'obbligo di istituzione di consigli tributari, già previsti dall'art. 44 dpr 600/1973, con il compito di coadiuvare la giunta e gli uffici non solo nell'attività di accertamento dei tributi erariali, ma anche in generale nella materia di entrate, prevedendo un interscambio di dati e comunicazioni tra comuni e Agenzia delle entrate in occasione dell'emissione di avvisi di accertamento, finalizzati ad acquisire maggiori dati per l'accertamento del reddito complessivo.

Oggi siamo chiamati ad approvare il regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio tributario. Il consiglio tributario supporta la giunta comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale. Esso provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, trasmesse al comune dall'Ufficio delle imposte relative alle persone fisiche residenti nel territorio del comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni. Esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del comune, indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Con il regolamento si disciplina il criterio di scelta, la composizione, la durata lo svolgimento delle sedute ed i compiti che esso deve svolgere, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del presidente al sindaco copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.



COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

13

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di Cariatì in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Municipale, il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

Il consiglio Tributario è composto da 4 membri, eletti dal Consiglio Comunale. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione segreta previa designazione da parte della maggioranza e minoranza consiliare. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun nominativo designato dalla minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio Tributario, in sostituzione dell' eletto che ha ottenuto il minor numero di voti, il designato della minoranza consiliare che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Non saranno previste nomine di supplenti.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con votazione palese previa le previste designazioni.

Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 5 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.
 - non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - I parlamentari;
 - I consiglieri regionali;
 - I consiglieri provinciali e comunali;
 - I funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali al cui distretto appartiene il Comune di Cariatì, nonché i dipendenti del Comune;
 - I componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - Le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
 - Persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 6 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Municipale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.

Le funzioni del segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Area Finanziaria designato dal Sindaco.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8- SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.

Può, invece, presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco e l'Assessore alle Imposte e Tasse.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario verbalizzante.

ART. 9 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore alle imposte e tasse o di almeno due dei membri in carica.

In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10- RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 11- TERMINI

Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le

segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili,.

ART. 12 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza . L'inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 13 - GETTONE DI PRESENZA

Ai componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza , per ogni seduta, pari a quello percepito dai membri del consiglio comunale.

ART. 14-NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art.7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag . 2
ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag . 2
ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag . 2
ART. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO	pag . 2
TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag.3
ART. 4 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	pag . 3
ART. 5 - REQUISITI LD INCOMPATIBILITÀ	pag . 3
ART. 6 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA INTERNA	pag 3
ART. 7- NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	pag . 4
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag. 4
ART. 8- SEDUTE	pag . 4
ART. 9- CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE	pag . 4
ART. 10- RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag . 4
ART. 11- TERMINI	pag .4
ART. 12- DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag . 5
ART. 13 - INDENNITÀ	pag .5
ART. 14 - NORMA TRANSITORIA	pag .5

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA
AREA FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N. DEL

CON OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE.

CARIATI, li 22-09-2010



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PARERE CONTABILE:

1) FAVOREVOLE / ~~CONTRO~~ in ordine all'assunzione della spesa di
lire _____ al cap. _____

Oggetto: _____ -Assunto

Impegno n. ____/____

MOTIVAZIONI: _____

CARIATI, li 22-09-2010



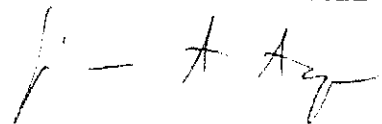
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



0000000000000000

Il sottoscritto Dirigente l'Area Segreteria, VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

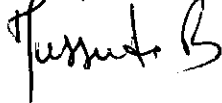
E' STATA

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- 4° comma- del D.Lgs.vo
citato:

☒ Pubblicata in data **06 LUG. 2011**, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li **06 LUG. 2011**

Il Resp. Proc.to



IL DIRIGENTE

